SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
11 luglio 1985 *

Nel procedimento 261/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Calogero Scaletta

e

Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1),

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate:

— per il sig. Calogero Scaletta, appellante nella causa principale, dal sig. D. Rossini, delegato sindacale,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Griesmar, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 2 novembre 1984, pervenuta in cancelleria il 7 novembre successivo, la Cour du travail di Mons ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).

2 Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa alla decisione del competente ente previdenziale belga di rifiutare al sig. Scaletta, lavoratore migrante italiano, le prestazioni di invalidità per il periodo 16 giugno 1980 — 4 settembre 1980, durante il quale detto ente non era stato a conoscenza del fatto che il sig. Scaletta aveva trasferito la propria residenza dal Belgio in Italia.

3 Dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale risulta che il sig. Scaletta si trovava in stato di invalidità, riconosciuto fino al 31 ottobre 1980. Prima di partire, il 16 giugno 1980, per l'Italia, ove intendeva fissare definitivamente la propria residenza, egli non aveva chiesto, come gli era imposto dalla legislazione belga, l'autorizzazione del medico di fiducia dell'ente previdenziale competente, né aveva comunicato a quest'ultimo il proprio cambiamento d'indirizzo. Il trasferimento di residenza del sig. Scaletta veniva comunicato all'ente previdenziale belga, il 4 settembre 1980, dall'Istituto nazionale assicurazione malattia di Torino (Italia).

4 Con lettera del 23 ottobre 1980, l'ente previdenziale belga informava il sig. Scaletta del fatto che, non avendo egli ottenuto l'autorizzazione di trasferire la propria residenza in un altro Stato membro, le prestazioni d'invalidità non potevano essergli corrisposte per il periodo 16 giugno 1980 — 4 settembre 1980.

5 Il sig. Scaletta impugnava questo provvedimento dinanzi ai giudici competenti. Dovendosi pronunziare su tale controversia, la Cour du travail di Mons si è riferita, per risolvere il problema relativo alla necessità della previa autorizzazione, all'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 1), dal quale risulta che « (...) le prestazioni in danaro per invalidità, (...), acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice ».

6 Quanto alla notifica del trasferimento di residenza, la Cour du travail di Mons ha considerato che questo punto è disciplinato dall'art. 59 del suddetto regolamento del Consiglio n. 574/72. Secondo tale disposizione, « quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato in quello di un altro Stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all'istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all'organismo pagatore ». La Cour du travail di Mons ha deciso di sospendere il procedimento fino a quando la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Come e entro quale termine deve effettuarsi la notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento n. 574/72.

2) Se l'omissione di detta notifica o una notifica tardiva possano implicare la soppressione (eventualmente temporanea) del diritto alle prestazioni, allorché, in particolare, l'ente debitore abbia la facoltà di controllare se continuino a sussistere le condizioni per la concessione delle stesse ».

Sulla prima questione

7 Il sig. Scaletta osserva che non era indispensabile fissare, nell'art. 59 del regolamento n. 574/72, un termine per la notifica del trasferimento di residenza. Questa disposizione dovrebbe infatti applicarsi congiuntamente alle norme nazionali in materia di prescrizione. La notifica potrebbe essere utilmente effettuata finché il diritto alle prestazioni non sia prescritto secondo la legislazione nazionale da applicare.

8 La Commissione osserva che l'art. 59 del regolamento n. 574/72 non contiene alcuna disposizione relativa alla forma della notifica del trasferimento di residenza, né al termine entro il quale deve aver luogo tale notifica. Stando così le cose, la Commissione ritiene che la notifica possa esser fatta in qualsiasi momento, per iscritto o oralmente, tanto dal beneficiario delle prestazioni quanto da una persona o da un ente che agisca per suo conto.

9 Si deve anzitutto constatare che l'art. 59 del regolamento n. 574/72, pur imponendo al beneficiario di prestazioni previdenziali l'obbligo di notificare il proprio trasferimento di residenza, non fornisce alcuna indicazione né sulla forma né sul momento della notifica.

10 Ne consegue che la notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento n. 574/72 può essere effettuata oralmente o per iscritto e può intervenire in qualsiasi momento.

11 La prima questione formulata dal giudice nazionale va perciò risolta nel senso che la forma della notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, è libera e tale notifica può aver luogo in qualsiasi momento.

Sulla seconda questione

12 Secondo il sig. Scaletta, il beneficiario di prestazioni previdenziali che abbia omesso di procedere alla notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento n. 574/72 può pretendere le prestazioni che non hanno potuto essergli versate, purché, secondo la legislazione nazionale da applicare, il relativo diritto non sia ancora estinto per prescrizione nel momento in cui l'ente previdenziale debitore viene a conoscenza del trasferimento di residenza.

13 La Commissione sostiene che l'obbligo stabilito dall'art. 59 del regolamento n. 574/72 non è accompagnato da alcuna sanzione, cosicché il ritardo nell'effettuare la notifica contemplata da questo articolo non può implicare la perdita del diritto alle prestazioni relative al periodo compreso tra il trasferimento di residenza e la data della notifica dello stesso. Secondo la Commissione, ciò non pregiudica il

potere, spettante all'ente previdenziale competente, di controllare se le condizioni per la concessione delle prestazioni continuino ad essere soddisfatte durante tale periodo.

14 Si deve riconoscere che l'obbligo di notifica imposto dall'art. 59 del regolamento n. 574/72 non è accompagnato da alcuna sanzione.

15 L'omissione della notifica o la notifica tardiva del trasferimento di residenza non possono quindi implicare la perdita del diritto alle prestazioni relative al periodo compreso fra il trasferimento di residenza e la data in cui l'ente previdenziale competente viene a conoscenza di detto trasferimento.

16 Tuttavia, qualora sia a conoscenza del trasferimento di residenza, l'ente previdenziale competente dello Stato membro in cui l'interessato risiedeva prima di trasferirsi può accertare, mediante un controllo conforme all'art. 51 del regolamento n. 574/72, se le condizioni per la concessione delle prestazioni abbiano continuato ad essere soddisfatte durante il periodo in questione.

17 La seconda questione formulata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che l'omissione della notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, o la notifica tardiva non possono determinare la perdita del diritto alle prestazioni relative al periodo intercorrente fra il trasferimento della residenza e il momento in cui l'ente previdenziale competente viene a conoscenza di tale trasferimento, purché durante tale periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni per la concessione delle prestazioni.

Sulle spese

18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Mons con sentenza 2 novembre 1984, dichiara:

1) **La forma della notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, è libera e tale notifica può aver luogo in qualsiasi momento.**

2) **L'omissione della notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, o la notifica tardiva non possono determinare la perdita del diritto alle prestazioni relative al periodo intercorrente fra il trasferimento della residenza e il momento in cui l'ente previdenziale competente viene a conoscenza di tale trasferimento, purché durante tale periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni per la concessione delle prestazioni.**

Bosco Joliet O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco